

Comune di

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
17/05/2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 15/05/2008

deliberazione C.C. n. 52 del 23/09/2011

e deliberazione G.C. n. 122 del 04/09/2012

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 5 - VIGILANZA

ART. 6 - SANZIONI

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI

ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 10 - RIFIUTI

ART. 11 - SGOMBERO NEVE

Art. 11 bis- ALLEVAMENTI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 – MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

ART. 13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 - DIVIETI

ART. 15 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

ART. 16 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 – SPECIFICAZIONI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 19 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI – SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 20 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

ART. 21 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

ART. 22 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 23 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

ART. 24 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

ART. 25 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

ART. 26 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

ART. 27 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

ART. 28 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA

ART. 29 - ATTIVITÀ MISTE

ART. 30 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE

ART. 31 - ESERCIZI DI VICINATO

ART. 32 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

ART. 33- VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

ART. 34 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 35 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ART. 36 - CENTRO COMMERCIALE

ART. 37 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE

ART.38 - FORME SPECIALI DI VENDITA

ART. 39 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

ART. 40 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

ART. 41- PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

ART.. 42 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 43 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

ART. 44 - SERVIZI IGIENICI

ART. 45 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

ART. 46 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 47 - MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49 - LAVORO NOTTURNO

ART. 50. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

ART. 51 - CIRCOLI PRIVATI

ART 51 bis – CAROVANE

ART. 52 - ABITAZIONI PRIVATE

ART. 53 - STRUMENTI MUSICALI

ART. 54 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 – ABROGAZIONI

ART. 56 - SANZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Locale , per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Occupazione d'aree e spazi pubblici
- Quietè pubblica e privata;
- Protezione e tutela degli animali;
- Esercizi pubblici.
- Commercio in sede fissa

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a)** il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b)** i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c)** i monumenti e le fontane monumentali;
- d)** le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e)** gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

6. Gli Uffici competenti possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale e\o urgente.

ART. 5 – VIGILANZA (ART. COSÌ SOSTITUITO CON DELIB. CC-. 37 DEL 15.05.2008)

1- Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

2- Tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento . Il compito di far rispettare il presente Regolamento è altresì attribuito alla guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.

ART. 6 – SANZIONI (ART. COSÌ SOSTITUITO CON DELIB. CC 37 DEL 15.05.2008)

1- (COMMA SOSTITUITO CON DELIB. G.C. n. 122 del 04/09/2012)

Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali e salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- per inosservanza alle norme contenute nell'art. 10 – commi 1-2-3-4-5-6 : sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta : Euro 166,67)
- per inosservanza alle restanti norme del regolamento : sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00)”

2- Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della somma ingiunta con provvedimento formale ai sensi rispettivamente degli art. 16 e 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 160,00).

3. (COMMA SOSTITUITO CON DELIB. CC. 52 DEL 23.09.2001) . *Ogni violazione alle disposizioni del regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente, o comunque nei tempi indicati all'atto di accertamento, il fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di occupazioni abusive di suolo pubblico si applica la sanzione accessoria della rimozione , a spese del trasgressore , delle opere abusive e \o dei mezzi mediante i quali lo stesso viene perpretato .”*

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, **anche regolamentari**, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7 . Per tutte le normative nazionali richiamate nel regolamento abrogate e\o sostituite da altra normativa è fatto automatico rinvio alla normativa nazionale attualmente in vigore per la stessa materia . Le norme contenute nel presente regolamento non trovano applicazione qualora risultino in contrasto con norme regolamentari comunali successive , aventi o meno carattere di specialità.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
- a)** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b)** imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, d'edifici privati;
 - c)** rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g)** utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite della maggiore età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h)** lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i)** compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l)** immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n)** spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o)** ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p)** ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r)** accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - s)** sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a)** ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che

vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

- b)** utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c)** collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d)** procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e)** procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Comune, con specifica ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. Sono fatte salve deroghe espresse in particolari occasioni quali carnevali, feste paesane ecc.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 10 – RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il

loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del servizio preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge, come ad es. le lastre di eternit e tutti i materiali contenenti amianto.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che n'evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
8. Per quanto non specificatamente disposto dal vigente Regolamento si rinvia al Regolamento "Per l'applicazione della tassa sullo smaltimento e per la gestione Rifiuti solidi Urbani" in vigore presso questo Ente.

ART. 11 - SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Le acque da questi raccolte devono essere convogliate in pubblica fognatura ove esistente evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. L'Amministrazione, con specifica ordinanza, può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 11 bis- ALLEVAMENTI (ART. INSERTITO CON DELIB. CC- 37 DEL 15/05/2008)

1. Gli allevamenti di polli , piccioni , conigli ed altri animali da cortile, anche per consumo familiare, sono vietati nei centri urbani. Essi possono essere ammessi in aperta campagna o comunque ad una distanza minima di 20 metri da qualsiasi abitazione, sia propria che altrui.

2. Non è permesso allevare o tenere bovini, suini ed ovini se non negli edifici colonici in aperta campagna.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere con regolarità alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, comprese quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. Per le coloriture per le facciate ci si dovrà attenere alle norme del regolamento edilizio qualora esistenti.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

ART. 13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali e quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve essere eventualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) sono oggetto di specifica autorizzazione comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 – DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono essere lasciati liberi. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio ed al verde pubblico rispondono i proprietari.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

ART. 15 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività' di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività' di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c) l'attività' di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, di cui al comma 1, non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
11. Il Sindaco può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

ART. 16 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito comprometta la visibilità i proprietari hanno l'obbligo di ripristinare le condizioni di sicurezza.. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. Suddette operazioni devono essere fatte adottando ogni possibile cautela per non rendere intralcio alla circolazione, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza e previa comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrati;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Comunale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono rilasciate previo visto da parte degli organi tecnici

comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale.

10. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rimando al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

ART. 18 – SPECIFICAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:

- a) permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
- b) temporanee: sono tali le occupazioni che non rientrano nel precedente punto a).

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 19 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI \SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre a parere favorevole dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti, previsione di impacco acustico con eventuale richiesta di deroga, approvvigionamento idrico, scarichi e quant'altro.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dall'organizzatore dell'iniziativa.
6. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua **garanzia**, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

ART. 20 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. Le porte o finestre delle unità immobiliari poste su vie, piazze od aree pubbliche non dovranno avere apertura ad ingombro verso l'esterno.

ART. 21 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione, possano derivare conseguenze negative alla segnaletica orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

ART. 22 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui

e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data preventivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

ART. 23 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Corpo di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Corpo di Polizia Municipale provvede a dare autorizzazione ed ad applicare i tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 24 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

ART. 25 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART. 26 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 17, comma 3 L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

ART. 27 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità

immobiliare principale in collegamento funzionale con quest'ultima. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e la eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e in vendita .

2. La superficie di aree a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, è interamente computata ai fini della definizione della superficie di vendita complessiva della struttura commerciale.

ART. 28 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.L.G.S 114/98, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'amministrazione comunale.

ART. 29 - ATTIVITÀ MISTE

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia urbanistica e igienico- sanitaria è consentita nello stesso locale l'attività promiscua di attività commerciale al dettaglio unita ad altre compatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

ART. 30 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE

1. Il preposto alla vendita di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare non può essere nominato preposto per più società

ART. 31 - ESERCIZI DI VICINATO

1. Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa. L'apertura, il subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D.Leg.vo 114/98, relative agli esercizi di vicinato .

ART. 32 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto della normativa edilizia -urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di superficie sino a mq. 150, è sempre ammesso; in caso di superamento di tale limite occorre presentare domanda di autorizzazione per media o grande struttura.

ART. 33 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.
2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato non è richiesto il rispetto del decorso di almeno gg. 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:
 - a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione d'organizzazioni di volontariato, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
3. Le attività devono essere svolte:
 - a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
 - b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, d'insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 34 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500mq.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Leg.vo 114/98.
3. Il subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla sola comunicazione al comune.

ART. 35 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le grandi strutture di vendita sono così classificate:
 - a) grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della LR 28/99;
 - b) grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
 - c) grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 9 comma 1 del D.Leg.vo 114/98.

ART. 36 - CENTRO COMMERCIALE

1. E' Centro Commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

ART.37 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE

1. Qualora più esercizi in numero non inferiore ad otto, ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico inserita nelle zone interessate dai programmi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999 e succ. modifiche ed integrazioni, approvati con specifici atti dall'amministrazione comunale, si costituiscano in centro commerciale naturale attraverso la costituzione di società anche consortili nei quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali, l'amministrazione può concedere agevolazioni di natura finanziaria, tariffaria e relative ai tributi locali. Le società di cui sopra partecipano a pieno titolo al tavolo di concertazione sulle politiche di sviluppo del settore commerciale relative alla zona interessata .

ART.38 - FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Le forme speciali di vendita al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D.Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore) sono soggette a comunicazione al Comune.

ART. 39 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.

2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.

3. In ogni caso, tale commercio s'intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 40 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 114/98.

ART. 41 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti, alla Legge 25.03.1959 n° 125 e successive modificazioni ed alla Legge 9 Febbraio 1963 n° 59 e successive modificazioni, non si applica il D.LGS. 114/98.

2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denuncia d'inizio d'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione comunale

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

ART. 42 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture purchè siano realizzate

nel rispetto dei criteri tecnico estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 43 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 44 - SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi aperti a disposizione dei frequentatori.

ART. 45 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 46 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione

del suolo pubblico per esporre merci sull'antistante marciapiede , purché lo stesso, sul quale l'esercizio si affaccia, sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

Non è comunque consentita l'esposizione all'esterno degli esercizi di prodotti alimentari.

Non è consentito esporre merci in mancanza di marciapiede.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

3. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 47 - MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio alla circolazione o fastidio alla quiete pubblica.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda al vigente regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 48 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, le Unità Sanitarie Locali e l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

ART. 49 - LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, in zone a non specifica destinazione artigianale e\o industriale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 18 e le ore 8.

ART 50. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 10. Sono fatte salve le disposizione vigenti in materia ed in dettaglio il DPCM 215\99 recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante , di pubblico spettacolo e negli esercizi pubblici.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 51 - CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 50, commi 1 e 2.

ART 51 BIS – CAROVANE (ART. INSERTITO CON DELIB. CC 37 DEL 15/07/2008)

1. Per le carovane è fatto assoluto divieto di sostare nelle aree adibite a parcheggio.
2. (COMMA INSERITO CON DELIB. CC 52 DEL 23/09/2011) . *Su tutto il territorio comunale e' fatto divieto permanente - 0-24- , di sostare in forma campeggistica ed assimilata in tende, caravan. autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento od utilizzati a tale scopo, in forma singola o collettiva, su area pubblica o aperta al pubblico, al di fuori delle aree all'uopo predisposte ed autorizzate ai sensi di legge.*
Tale divieto si estende anche alle strade ed aree private prive di recinzione e comunque sprovviste di adeguate attrezzature e impianti igienico-sanitari.
(Per la definizione di sosta in "forma campeggistica od assimilata" si rimanda a quanto disposto nella direttiva n. 31543 del 2\4\2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamata nella circolare n. 277 del 14\1\2008 del Ministero dell'Interno)."

ART. 52 - ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
 4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- Per i cantieri é comunque necessario richiedere apposita deroga per le emissioni acustiche presentando idonea ed apposita documentazione.

ART. 53 - STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

ART. 54 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico devono osservare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 – ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Locale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia locale approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 9\8\1958 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 56 – SANZIONI (ART. ABROGATO CON DELIB. C.C . N. 37 DEL 15.05.2008)